

**AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41  
(OMICIDIO STRADALE)  
AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI  
(COLLANA VIGENTI)**





1.

**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale** (Suppl. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930).

(Estratto)

**Libro I**

Dei reati in generale

**Titolo VI**

Della estinzione del reato  
e della pena

**Capo I**

Della estinzione del reato

**157. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.** – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 *bis* <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI *bis* del libro secondo, <sup>(5)</sup> per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 *bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 *quater* <sup>(6)</sup>.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

<sup>(1)</sup> *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.*

<sup>(2)</sup> *Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:*

*«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.*

*«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del di-*

battimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (\*)».

(\*) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».*

(<sup>3</sup>) *Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

(<sup>4</sup>) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).*

(<sup>5</sup>) *Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68.*

(<sup>6</sup>) *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.*

## Libro II

Dei delitti in particolare

### Titolo XII

Dei delitti

contro la persona (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo titolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.*

### Capo I

Dei delitti contro la vita  
e l'incolumità individuale

**582. Lesione personale** (<sup>1</sup>)(<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>). – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi (<sup>4</sup>) a tre anni (583, 585, 587<sup>3</sup>; 1151 c.n.) (<sup>5</sup>).

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa (<sup>6</sup>) (<sup>7</sup>) (<sup>8</sup>) (<sup>9</sup>).

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale.*

(<sup>2</sup>) *L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa.*

(<sup>3</sup>) *Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.*

(<sup>4</sup>) *Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

(<sup>5</sup>) *Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.*

(<sup>6</sup>) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di penalizzazione.*

(<sup>7</sup>) *Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

*Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.*

(<sup>8</sup>) *Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza*

per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

(<sup>9</sup>) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

#### **Note procedurali:**

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381<sup>f</sup> c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *consentite le misure coercitive* (280, 391<sup>f</sup>, 381<sup>f</sup> c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Giudice di pace* (4<sup>f</sup>, lett. a, D.L.vo n. 274/2000) *limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico per le aggravanti* (4<sup>g</sup>, D.L.vo n. 274/2000).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.); *a querela di parte* (336 c.p.p.) *se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p.*

**589.** (<sup>1</sup>) **Omicidio colposo.** – Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] (<sup>2</sup>) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) (<sup>5</sup>).

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] (<sup>6</sup>).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (<sup>7</sup>) (<sup>4</sup>) (<sup>8</sup>) (<sup>9</sup>).

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 della L. 11 maggio 1966, n. 296, recante modifiche degli artt. 589 e 590 del codice penale.

(<sup>2</sup>) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(<sup>3</sup>) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(<sup>4</sup>) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma.

(<sup>5</sup>) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

(<sup>6</sup>) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(<sup>7</sup>) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(<sup>8</sup>) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

(<sup>9</sup>) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

#### **Note procedurali:**

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.), *salvo le deroghe riportate in nota*.

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, non consentito; secondo comma, consentito* (384 c.p.p.).  
Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

**589 bis.** (<sup>1</sup>) **Omicidio stradale.** – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 *bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo dispostosi al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone,

ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

#### **Note procedurali:**

Arresto: *primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380<sup>m</sup> *quater* c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *consentito (384 c.p.p.)*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287 c.p.p.).*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33 *ter* c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**589 *ter*.** (<sup>1</sup>) **Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.** – 1. Nel caso di cui all'articolo 589 *bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

#### **Note procedurali:**

Arresto: *facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)*

Fermo di indiziato di delitto: *consentito (384 c.p.p.)*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287 c.p.p.).*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33 *ter* c.p.p.)*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**590.** (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) **Lesioni personali colpose.** – Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309 (<sup>5</sup>) (<sup>6</sup>).

Se la lesione è grave (583<sup>1</sup>) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619 (<sup>2</sup>) ; se è gravissima (583<sup>2</sup>), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239 (<sup>3</sup>) (<sup>7</sup>).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] (<sup>8</sup>) per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque <sup>(11)</sup>.

Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale <sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296.

<sup>(2)</sup> Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2001.

Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste

dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n. 2003 e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

<sup>(4)</sup> A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

<sup>(5)</sup> Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art. 113<sup>3</sup> della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

<sup>(6)</sup> Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

<sup>(7)</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice.

<sup>(8)</sup> Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

<sup>(9)</sup> Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

<sup>(10)</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

<sup>(11)</sup> Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art. 230<sup>3</sup> delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.

<sup>(12)</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

**Note procedurali:**

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Giudice di pace (4°, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4°, D.L.vo n. 274/2000).*

Procedibilità: *a querela della persona offesa (386 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p.*

**590 bis. (1) Lesioni personali stradali gravi o gravissime.** – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

(1) *Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

#### **Note procedurali:**

Arresto: *primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)*

Fermo di indiziato di delitto: *primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito,*

*secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.)*

Misure cautelari personali: *primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.)*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.)*

**590 ter.** <sup>(1)</sup> **Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.** – Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

<sup>(1)</sup> *Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

**Note procedurali:**

Arresto: *non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (381 c.p.p.)*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.)*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287 c.p.p.)*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.)*

**590 quater.** <sup>(1)</sup> **Computo delle circostanze.** – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

<sup>(1)</sup> *Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

**590 quinquies.** <sup>(1)</sup> **Definizione di strade urbane e extraurbane.** – Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2

<sup>(1)</sup> *Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*



1.

**D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale** (Suppl. ord. n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.

### **Libro III**

Prove

### **Titolo II**

Mezzi di prova

### **Capo VI**

Perizia

#### **224 bis. <sup>(1)</sup> Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.**

– 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 *bis* e 590 *bis* del codice penale <sup>(2)</sup> e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza adurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85.*

(<sup>2</sup>) *Le parole: «, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

### Libro V

#### Indagini preliminari e udienza preliminare (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 11-19 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

### Titolo V

#### Attività del pubblico ministero

**359 bis.** (<sup>1</sup>) **Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.** – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2 bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224 bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224 bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acqui-

site. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

3 bis. Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85.*

(<sup>2</sup>) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

### Titolo VI

#### Arresto in flagranza e fermo (<sup>1</sup>)(<sup>2</sup>)

(<sup>1</sup>) *Nei procedimenti davanti al giudice di pace non si applicano le norme previste da questo titolo ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

(<sup>2</sup>) *Si veda l'art. 214 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p.*

**380.** (<sup>1</sup>) **Arresto obbligatorio in flagranza.** – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (383; coord. 230).

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto (coord. 230) di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale (241 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale (422 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 *bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 *ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* 1, (2) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 *quinquies* del codice penale (3);

d *bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 *bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 *octies* del codice penale (4);

d *ter*) delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609 *quater*, primo e secondo comma, del codice penale (5);

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, (6) o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 *bis* (7), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8);

e *bis*) delitti di furto previsti dall'articolo 624 *bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (9) (10);

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale (10);

f *bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (11);

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110 (12);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (13) (14);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (15) (16);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 (17) (18), delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561 (19), delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645 (20), delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (21);

l *bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 *bis* del codice penale (22);

l *ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612 *bis* del codice penale (23);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m *bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 *bis* del codice penale (24);

*m ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni <sup>(25)</sup>;

*m quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 *bis*, secondo e terzo comma, del codice penale <sup>(26)</sup>.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

<sup>(1)</sup> *Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2003, n. 88, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della citata legge n. 401/1989.*

<sup>(2)</sup> *Le parole: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1,» sono state inserite dall'art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

<sup>(3)</sup> *Le parole da: «delitto di prostituzione minore...» fino a: «... 600 quinquies» sono state inserite dall'art. 11 della L. 3 agosto 1998, n. 269.*

<sup>(4)</sup> *Questa lettera è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.*

<sup>(5)</sup> *Questa lettera è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.*

<sup>(6)</sup> *Questa legge reca disposizioni in materia di ordine pubblico. Il citato art. 4 riguarda il furto commesso su armi, munizioni o esplosivi.*

<sup>(7)</sup> *Le parole: «, nonchè 7 bis)» sono state inserite dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

<sup>(8)</sup> *Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 3, comma 25, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

<sup>(9)</sup> *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128.*

<sup>(10)</sup> *A norma dell'art. 558, comma 4 ter. c.p.p., così come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.*

<sup>(11)</sup> *Questa lettera è stata inserita dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

<sup>(12)</sup> *Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.*

<sup>(13)</sup> *Le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono state così sostituite dalle attuali: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

<sup>(14)</sup> *Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante norme in tema di arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti, convertito, con modificazioni, nella L. 5 ottobre 1991, n. 314.*

<sup>(15)</sup> *Le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni» dall'art. 13, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.*

<sup>(16)</sup> *Si vedano il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica; l'art. 11 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure urgenti per la difesa dell'ordinamento costituzionale e gli artt. 21 e 29 della L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.*

<sup>(17)</sup> *Questa legge reca norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata P2.*

(<sup>18</sup>) *Le parole: «della associazione di tipo mafiosa prevista dall'art. 416 bis comma 2 del codice penale» sono state soppresse dall'art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(<sup>19</sup>) *Si tratta della legge con cui è stato ratificato il D.L. vo 14 febbraio 1948, n. 43 avente ad oggetto il divieto delle associazioni di carattere militare.*

(<sup>20</sup>) *Questa legge reca norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista.*

(<sup>21</sup>) *Le parole «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654» sono state aggiunte dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205.*

(<sup>22</sup>) *Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(<sup>23</sup>) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (16 ottobre 2013).*

(<sup>24</sup>) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1 ter, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.*

(<sup>25</sup>) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 3 bis, comma 2, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.*

(<sup>26</sup>) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

**381. (1) Arresto facoltativo in flagranza** (<sup>2</sup>). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (343<sup>3</sup>) (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>).

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (<sup>5</sup>):

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli artt. 319 comma 4 (<sup>6</sup>) e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2 del codice penale (<sup>7</sup>);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale (<sup>8</sup>);

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

f bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (<sup>9</sup>);

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 *ter*, quarto comma, e 600 *quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*1 del medesimo codice (<sup>10</sup>);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110 (<sup>11</sup>);

[m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale] (<sup>12</sup>);

m ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale (<sup>13</sup>);

m quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 *ter* del codice penale (<sup>13</sup>);

m quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 *bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (<sup>14</sup>).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'a-

gente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle<sup>(5)</sup>.

(1) *Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2003, n. 88, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della citata legge n. 401/1989.*

(2) *Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori si vedano l'art. 16 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, e successive modifiche.*

(3) *A norma dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., e nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.*

(4) *Il primo comma dell'art. un. del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575 (Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferroviario), mantenuto in vigore dall'art. 230<sup>2</sup> coord., dispone:*

*«Il personale addetto all'esercizio delle Ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tranvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidenti o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla*

*circolazione ferroviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato».*

*L'ottavo comma dell'art. 189 del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dall'1 gennaio 1993, così dispone:*

*«Il conducente che si fermi ed occorrendo, preste assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».*

*A norma dell'art. 189, comma 8 bis, c.s., il conducente che omette di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, non è passibile di arresto se entro le 24 ore successive si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.*

(5) *Comma così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.*

(6) *L'art. 319 c.p. si compone ora di un solo comma per effetto della sostituzione effettuata dall'art. 7 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.*

(7) *L'originario riferimento all'art. 336, comma 2, seconda ipotesi è stato così modificato dall'art. 22 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12.*

(8) *L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. Si veda ora l'art. 609 quinquies.*

(9) *Questa lettera è stata inserita dall'art. 3, comma 25, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(10) *Questa lettera è stata inserita dall'art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(11) *Questa legge reca norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.*

(12) *Questa lettera, aggiunta dall'art. 13, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, è stata abrogata dall'art. 2, comma 1 ter, lett. b), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.*

(13) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

(14) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

(<sup>15</sup>) *Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 8 agosto 1995, n. 332.*

### TITOLO VIII

#### Chiusura

#### delle indagini preliminari (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Nei procedimenti davanti al giudice di pace non si applicano le norme relative alla proroga del termine per le indagini previste da questo titolo, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

**406. Proroga del termine** (<sup>1</sup>). – 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice (328), per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (407).

2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2 ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, (<sup>2</sup>) 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis (<sup>3</sup>) e 612 bis (<sup>4</sup>) del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta (<sup>5</sup>).

3. La richiesta di proroga è notificata (148 ss.), a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza (125) emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7 bis (<sup>6</sup>). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dando comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

(<sup>1</sup>) *Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(<sup>2</sup>) *Le parole: «572,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(<sup>3</sup>) *Le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono state così sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis», dall'art. 1, comma 5, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

(<sup>4</sup>) *Le parole: «e 590, terzo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «, 590, terzo comma, e 612 bis» dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(<sup>5</sup>) *Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.*

(<sup>6</sup>) *Le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7 bis» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000. Successivamente, le parole: «e*

*nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7 bis» sono state così sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7 bis», dall'art. 1, comma 1, del D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito nella L. 14 maggio 2001, n. 196.*

### **Titolo IX**

#### **Udienza preliminare <sup>(1)</sup>**

*(1) A norma dell'art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, le norme previste da questo titolo non si applicano nei procedimenti davanti al giudice di pace.*

**416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.** – 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (328). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415 bis, comma 3 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato (330), la documentazione relativa alle indagini espletate (373) e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 392 ss.; att. 130). Il corpo del reato (253) e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

*2 bis.* Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale <sup>(3)</sup>, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari <sup>(4)</sup>.

*(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L. 16 luglio 1997, n. 234. A norma dell'art. 3 della medesima legge, questo comma, così come modificato dall'art. 2, comma 2, della L. n. 234/1997, non si applica ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o sia già stato emesso decreto di citazione a giudizio.*

*(2) Le parole: «dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3» sono state così sostituite dalle seguenti da: «dall'avviso previsto dall'articolo ...» fino alla fine*

*del comma, dall'art. 17, comma 3, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.*

*(3) Le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono state così sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale», dall'art. 1, comma 5, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

*(4) Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.*

**429. Decreto che dispone il giudizio.** – 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene (att. 132):

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private (74, 83, 89), con l'indicazione dei difensori (96 ss.);

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata (90, 91);

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, <sup>(1)</sup> del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste (126).

2. Il decreto è nullo (178 ss.) se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

*3 bis.* Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale <sup>(2)</sup>, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni <sup>(3)</sup>.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio <sup>(4)</sup>.

(<sup>1</sup>) *Le parole: «, in forma chiara e precisa,» sono state aggiunte dall'art. 18, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.*

(<sup>2</sup>) *Le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono state così sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale», dall'art. 1, comma 5, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

(<sup>3</sup>) *Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.*

(<sup>4</sup>) *Questo comma è stato dapprima sostituito dall'art. 23 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi di nuovo così sostituito dall'art. 2 septies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.*

### Libro VIII

Procedimento davanti al tribunale  
in composizione monocratica (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Questo libro è stato così sostituito dall'art. 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.*

### Titolo II

Citazione diretta a giudizio

**550. Casi di citazione diretta a giudizio.** – 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva (<sup>1</sup>). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 bis del codice penale (<sup>2</sup>);

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

(<sup>1</sup>) *Le parole: «, anche congiunta a pena pecuniaria» sono state così sostituite dalle attuali: «o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» dall'art. 2 duodecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.*

(<sup>2</sup>) *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

**552. Decreto di citazione a giudizio.** – 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) la generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori

hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

*h)* la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

1 *bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590 *bis* del medesimo codice <sup>(1)</sup>, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari <sup>(2)</sup>.

1 *ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590 *bis* del medesimo codice <sup>(3)</sup>, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto <sup>(2)</sup>.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 *bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona

sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 *bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

<sup>(1)</sup> *Le parole: «e per i reati previsti dall'articolo 590 bis del medesimo codice» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. g), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

<sup>(2)</sup> *Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.*

<sup>(3)</sup> *Le parole: «e per i reati previsti dall'articolo 590 bis del medesimo codice» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. g), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

## MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI)

1.

**D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 114 del 18 maggio 1992), avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in *Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 36 del 13 febbraio 1993 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 217 del 15 settembre 1993, in vigore dall'1 ottobre 1993 e con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica, relativo allo stesso provvedimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 51 del 3 marzo 1994.

*Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati sulla base del D.M. 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 302 del 31 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

<sup>(2)</sup> *Sono state, altresì, inserite le rettifiche apportate, in seguito alla ripubblicazione del testo del codice sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 67 del 22 marzo 1994.

<sup>(3)</sup> *Le denominazioni di uffici e strutture ministeriali, contenute in questo provvedimento, sono state modificate a norma dell'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA* Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la L. 13 giugno 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; EMANIL seguente decreto legislativo

(Estratto)

### Titolo V

#### Norme di comportamento

#### **189. Comportamento in caso di incidente. –**

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza (593 c.p.) occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona <sup>(1)</sup>.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione (140) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale (12), in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli

eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 296 a € 1.183. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI <sup>(2)</sup>.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni <sup>(3)</sup>. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti <sup>(4)</sup>.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni <sup>(5)</sup>. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI <sup>(6)</sup>.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato <sup>(7)</sup>.

8 bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di

polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 <sup>(8)</sup>.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.

9 bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 331 <sup>(9)</sup>.

### PUNTI

Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di:

<b>Comma 5 primo periodo</b>	<b>4</b>
<b>Comma 5 secondo periodo</b>	<b>10</b>
<b>Comma 6</b>	<b>10</b>
<b>Comma 9</b>	<b>2</b>

La decurtazione dei punti è prevista anche per i conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida. I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore.

<sup>(1)</sup> A norma degli artt. 589 ter e 590 ter, codice penale, inseriti dall'art. 1 della L. 23 marzo 2016, n. 41, nel caso di conducente di un veicolo a motore che, avendo cagionato per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime, si sia dato alla fuga, si applicano le pene aggravate ivi previste.

(<sup>2</sup>) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

(<sup>3</sup>) *Le parole: «da tre mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

(<sup>4</sup>) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

(<sup>5</sup>) *Le parole: «da sei mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

(<sup>6</sup>) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

(<sup>7</sup>) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

(<sup>8</sup>) *Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

(<sup>9</sup>) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L. 29 luglio 2010, n. 120.*

## **Titolo VI**

Degli illeciti previsti  
dal presente codice  
e delle relative sanzioni

### **Capo II**

Degli illeciti penali

#### **Sezione II**

Sanzioni amministrative  
accessorie a sanzioni penali

**222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.** – 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (218) o della revoca (219) della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a

quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 *bis* e 590 *bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida (<sup>1</sup>). La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (<sup>1</sup>). Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>).

2 *bis*. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (<sup>3</sup>).

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (130, 219) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3 *bis*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589 *bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589 *bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2 *bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 *bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga (<sup>3</sup>).

3 *ter*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli

589 *bis*, primo comma, e 590 *bis* del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 *bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 *bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga <sup>(3)</sup>.

3 *quater*. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il quarto periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato da ultimo così sostituito dagli attuali periodi quarto, quinto e sesto, dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

<sup>(2)</sup> L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

<sup>(3)</sup> Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 comma 6, lett. b), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

**223. (1) Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.** – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589 *bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 *bis* del codice penale <sup>(2)</sup>. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 *bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 *bis* del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni <sup>(3)</sup>. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni <sup>(3)</sup>.

2 *bis*. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 <sup>(4)</sup>.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 43, comma 4, della L. 29 luglio 2010, n. 120.

<sup>(2)</sup> *Le parole: «, nonchè nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

<sup>(3)</sup> *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*

<sup>(4)</sup> *Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 6, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41.*



1.

**D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 234 del 6 ottobre 2000) e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 119 del 24 maggio 2001.

(Estratto)

### **Titolo I**

Procedimento  
davanti al giudice di pace

### **Capo I**

Soggetti, giurisdizione  
e competenza

**4. Competenza per materia.** – 1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente <sup>(1)</sup>, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, [nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,] <sup>(2)</sup> [593, primo e secondo comma,] <sup>(3)</sup> 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo

che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 *bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 *bis*, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 *bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 *bis*, 637, 638, primo comma, 639, primo comma, <sup>(4)</sup> e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Testo unico in materia di sicurezza»;

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

f) articolo 15, secondo comma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole» ]<sup>(6)</sup>;

q) articoli 186, commi 2 e 6<sup>(6)</sup>, 187, commi 4 e 5, [e 189, comma 6,] <sup>(7)</sup> del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici»;

s bis) articolo 10 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>(8)</sup>;

s ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1 bis, 5 ter e 5 quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>(9)</sup>.

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

<sup>(1)</sup> *Le parole: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente» sono state inserite dall'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

<sup>(2)</sup> *Le parole da: «, nonché ad esclusione delle fattispecie ...» fino a: «... sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» inserite dall'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, sono state soppresse dall'art. 1, comma 7, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.*

<sup>(3)</sup> *Le parole: «593, primo e secondo comma,» sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

<sup>(4)</sup> *Le parole: «, primo comma,» sono state inserite dall'art. 3, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

<sup>(5)</sup> *Questa lettera è stata abrogata dall'art. 2 della L. 6 aprile 2005, n. 49.*

<sup>(6)</sup> *L'art. 186, comma 2 ter, c.s., così come sostituito dall'art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, prevede ora la competenza del tribunale per irrogazione della pena prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza all'assunzione di bevande alcoliche.*

<sup>(7)</sup> *Le parole: «e 189, comma 6,» sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

<sup>(8)</sup> *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 17, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

<sup>(9)</sup> *Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129.*